



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
E MAIL DI AGGIORNAMENTO ED
INFORMAZIONE PROFESSIONALE
PER CONCESSIONE E IN COLLABORAZIONE
CON SEAC Spa

SEAC Spa
38100 TRENTO – Via Solteri, 74

SEACINFO
Ogni diritto è riservato – Copyright 1997

AGGIORNAMENTO DEL 2 APRILE 2014

Approvate le modifiche agli studi di settore 2013: Decreto MEF in G.U

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2014, n. 75, il Decreto MEF 24 marzo 2014**, con il quale sono state approvate le **modifiche agli studi di settore** relativi al **periodo d'imposta 2013**.

In particolare, il citato Decreto ha indicato i seguenti ulteriori **indicatori di coerenza economica**:

- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

L'**indicatore** relativo al **"margine per addetto non dipendente"** è invece stato "sterilizzato" e pertanto e non fornirà **esiti di coerenza** per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.

Sono state infine apportate **modifiche alla territorialità** degli studi di settore a causa **dell'istituzione di nuovi Comuni** nel corso del 2013.

Nuovo regime per la fatturazione elettronica: Circolare MEF

Con **Circolare 31 marzo 2014 n. 1**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra imprese e pubbliche amministrazioni, introdotta dall'art. 1, commi da 209 a 214, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, le cui modalità tecniche sono previste dal D.M n. 55/2013.

In particolare il documento in oggetto precisa:

- **il termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA** (indice delle pubbliche amministrazioni) e per le comunicazioni ai fornitori;
- **le modalità emissione della fattura elettronica;**
- **la possibilità di pagamento delle fatture cartacee** emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica;
- le modalità di **gestione dei casi in cui non è possibile il recapito** alla pubblica amministrazione della fattura elettronica (es. amministrazione non censita nell'IPA).

Si ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica si applica dal prossimo 6 giugno per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale e dal 6 giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali.

Anche per le amministrazioni locali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 6 giugno 2015.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
E MAIL DI AGGIORNAMENTO ED
INFORMAZIONE PROFESSIONALE
PER CONCESSIONE E IN COLLABORAZIONE
CON SEAC Spa

SEAC Spa
38100 TRENTO – Via Solteri, 74

SEACINFO
Ogni diritto è riservato – Copyright 1997

AGGIORNAMENTO DEL 2 APRILE 2014

Controlli rafforzati su co.co.pro. e partite IVA

Nell'ambito delle iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, il Ministero del Lavoro, con **Comunicato del 1° aprile 2014**, ha annunciato il rafforzamento dei controlli sull'**utilizzo improprio** di alcune fattispecie contrattuali, con particolare riferimento ai contratti di **collaborazione a progetto** e alle **partite IVA**; inoltre, si è provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per verificare l'eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative.

Il Ministro del Lavoro ha sottolineato che il ricorso a tali tipologie contrattuali è illegittimo se avviene per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare eventuali contenziosi, non rispettando gli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti del lavoratore, che si trova in condizioni di precarietà e senza prospettive di stabilizzazione.